

Codice A1414D

D.D. 27 maggio 2022, n. 905

Parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente all'ampliamento di un Gruppo Appartamento per disabili ubicato nel Comune di Torino.



ATTO DD 905/A1414D/2022

DEL 27/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente all'ampliamento di un Gruppo Appartamento per disabili ubicato nel Comune di Torino.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato A punto 5.1 e all'allegato C punto 2.2 inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e Welfare - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- la verifica dei requisiti suddetti, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2

della D.G.R. – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;

- il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto per ASL/Distretto;
- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A della D.G.R.

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A, ed è stato integrato il dispositivo della D.G.R. stessa prevedendo la pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle concernenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale relativo alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili;

- con la Determinazione n. 846 del 05/12/2019 sono state dettagliate, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno suddetto;

- con la Determinazione n. 2058 del 14/12/2021 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e si è stabilito che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa a posti letto/diurni accreditabili, può essere rilasciata solo per le strutture da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) non supera l'obiettivo di sviluppo regionale (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero di posti letto/diurni accreditati e occupati in rapporto alla popolazione regionale), pari a 8,8 per le strutture residenziali e pari a 5,4 per le strutture diurne;

- con nota pervenuta in data 13/04/2022 (prot. regionale n. 14540/A1414D del 13/04/2022), il Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Alloggio Maria SS Accogliente ONLUS ha inviato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente all'ampliamento, da 4 a 6 posti letto, del Gruppo appartamento per disabili denominato "Maria SS Accogliente" ed ubicato in Via Valdellatorre n. 19/8 – Torino.

- con la nota suddetta il Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Alloggio Maria SS Accogliente ONLUS ha dichiarato di confermare la richiesta sopra descritta anche nel caso in cui non sia possibile ottenere il parere di compatibilità con possibilità di accreditamento (per superamento del fabbisogno di posti letto accreditabili);

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, con nota prot. n. 15279/A1414D del 21/04/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata;

Considerato che così come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali "Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" hanno esaminato le planimetrie, allegate alla richiesta suddetta e inerenti alla struttura sopra descritta, ed hanno verificato che la conformità ai requisiti strutturali (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), previsti dalla D.G.R. n. 18- 6836 del 11/05/2018, è limitata all'ampliamento di n. 1 posto letto;

Verificato che il posto richiesto in ampliamento non rientra nel fabbisogno di cui alle tabelle pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Alloggio Maria SS Accogliente ONLUS, di ampliare di n. 1 posto letto, autorizzabile ma non accreditabile, il Gruppo Appartamento per disabili denominato "Maria SS Accogliente", con attuale capienza di n. 4 posti letto (autorizzati ed accreditati), ed ubicato in Via Valdellatorre n. 19/8 – Torino;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 18- 6836 del 11 maggio 2018;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 14 novembre 2019;
- Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019;
- Determinazione n. 2058 del 14 dicembre 2021;
- Nota prot. n. 15279/A1414D del 21 aprile 2022;

DETERMINA

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Alloggio Maria SS Accogliente ONLUS con sede legale in Torino – Via Valdellatorre n. 19/8, P. IVA 06871310014, di ampliare di n. 1 posto letto, autorizzabile ma non accreditabile, il Gruppo Appartamento per disabili denominato "Maria SS Accogliente", con attuale capienza di n. 4 posti letto (autorizzati ed accreditati), ed ubicato in Via Valdellatorre n. 19/8 – Torino.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento della struttura il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto